COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.zza Aldo Moro, 5
37035 - San Giovanni Ilarione - VR

Il revisore dei Conti
Dott Raniero Mazzuccato

PARERE SU ACCORDO TRANSATTIVO SU RICORSO AL TAR RG 1058/2017

PREMESSO CHE

Il Comune di San Giovanni Ilarione, con D.C.C. 12.04.2012 n. 83 deliberava di procedere, ex art. 11 D.L. n. 1/2012, al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, attivando nel proprio territorio, una seconda sede farmaceutica, per la quale identificava "*la zona sud del Comune capoluogo, nell'area corrispondente all'incrocio viale dell'Industria e Via Alcide De Gasperi*". Tale zona veniva confermata con D.C.C. 23.04.2012 n. 84.

- con D.C.C. n. 28 del 22.06.2017, "*vista l'impossibilità di aprire la sede n. 2 nelle aree indicate nel bando regionale per mancanza del fabbricato*" deliberava che "*la nuova farmacia possa essere aperta in altro luogo rispettando una distanza non inferiore a 200 metri dalle farmacie viciniori, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie*".

- con D. G. C. n. 86 17.8.2017 il Comune deliberava di "*individuare una nuova zona di pertinenza da attribuire alla 2° sede farmaceutica vista l'impossibilità di rispettare quanto indicato nel bando regionale per la mancata costruzione del previsto fabbricato, nelle aree prospicienti Via P. Niselli, Via A. De Gasperi, Via A. Rivato, Via Cà Rosse, Viale dell'Industria, Via Cotto e Viale del Lavoro*"

- con D. G. C. n. 63 del 06/06/2018 la Giunta revocava la precedente D.G.C. n. 86 del 17/08/2017 e contestualmente stabiliva "*di meglio e più precisamente identificare la zona Sud del Comune Capoluogo di San Giovanni Ilarione ove è possibile*

l'insediamento della seconda farmacia assegnataria in conformità a quanto rappresentato negli allegati".

- Il dott. Colalto, titolare della sede farmaceutica n. 1 nel Comune di San Giovanni Ilarione, impugnava avanti al TAR Veneto (giudizio RG 1058/2017) la delibera del Consiglio comunale n. 28 del 22.06.2017, la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 17.08.2017, la delibera della Giunta Comunale n. 63 del 06.06.2018 e ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto, conseguente, connesso, collegato con ricorso principale e con ricorsi per motivi aggiunti notificati anche alla controinteressata dott.ssa Tallarico Antonietta Rita Veneranda (referente della candidatura associata Tallarico-Viceconte).

Con GC 101 del 26.11.2020 il Comune ha già dichiarato la disponibilità a concordare la definizione transattiva del contenzioso in essere ponendo quali condizioni

1) che la linea di confine tra le due sedi farmaceutiche istituite nel Comune sia quella tracciata con il colore rosso nella pianta allegata alla transazione sub A) Tale linea di confine passa per via Val Brunella.

2) che le zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 si collochino rispettivamente a nord e a sud della linea di confine come determinata al punto 1) che precede.

3) il dott. Coltalto notificherà alle controparti rinuncia ai ricorsi presentati al TAR Veneto per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che verrà successivamente depositata al TAR. Tutte le parti accettano sin d'ora tale rinuncia a spese interamente compensate.

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

P.zza Aldo Moro, 5
37035 - San Giovanni Ilarione - VR

Il revisore dei Conti
Dott Raniero Mazzuccato

Il revisore dei conti viene chiamato ad esprimere proprio parere sulla presa d'atto dell'accordo definitivo. Prende atto che sussiste un interesse pubblico alla presenza di un maggiore servizio al cittadino con l'apertura di una seconda sede farmaceutica ed alla certezza del diritto in capo a ciascuna delle sedi farmaceutiche. Di fronte all'incertezza dell'esito di un procedimento presso la Giustizia Amministrativa di durata incerta cui può potenzialmente seguire appello reputa conveniente e opportuno per l'ente l'accordo stragiudiziale, anche con le spese legali compensate.
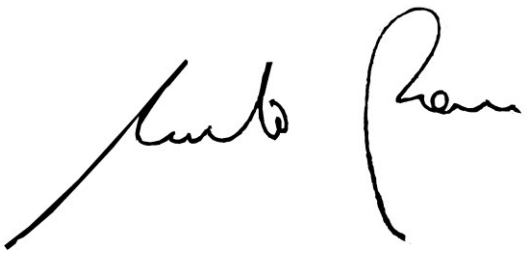
Albignasego 12-08-2021